Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 *maggio* 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 357

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CHETEMA' Alemù, ex buluc basci del reparto comando difesa Culqualber. — Graduato amara di esemplari virtù ed indefettibile attaccamento alla Bandiera italiana, in 12 anni di servizio palesava qualità d'animo e combattive di molto superiori al comune. Partecipava a numerose operazioni di guerra, distinguendosi per saliente valore militare. Ad un compagno che in altissimo atto di eroismo era rimasto dissanguato per lo scoppio di una bomba, offertosi per la trasfusione, cedeva generosamente il proprio sangue. In un duro combattimento nell'interno del dispositivo difensivo del nemico primeggiava per eroismo, trascinando i propri uomini a vittoriosi ardimenti. — Infraz, 9 agosto 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

RIVA Enrico, nato il 22 agosto 1920 a Milano, soldato 89° reggimento fanteria - Divisione «Cosseria». — Porta ordini al comando di battaglione nel corso di un attacco nemico, incaricato di recapitare un ordine urgente ad un reparto avanzato, non esitava ad attraversare un tratto di terreno scoperto ed intensamente battuto da armi automatiche e artiglierie nemiche pur di portare a compimento il proprio compito. Ferito il compagno che aveva con sè, provvedeva a medicarlo sommariamente ed a trasportarlo in un posto defilato. Ultimato l'incarico, ritornava per la stessa strada, sempre intensamente battuta, per riprendere il compagno e accompagnarlo al posto di medicazione. Bell'esempio di coraggio e cameratismo. — Pressi di Koscharny (Russia), 17 dicembre 1942.

(7487)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. **547**.

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 24 ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, con il quale il predetto Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a. con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 173. — CARUSO

Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 27 dicembre 1968 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto italiano di credito fondiario, Società per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Roma presso l'istituto.

La sezione può operare in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nel territorio nazionale, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nel territorio nazionale, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'istituto.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 4.

La sezione ha un fondo di dotazione di lire due miliardi costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 5.

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario, con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto italiano di credito fondiario secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale dei servizi e delle dipendenze dell'Istituto italiano di credito fondiario.

La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposto all'Istituto di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione;

c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 10.

In caso di scioglimento della sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sarà destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale supero sarà devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro nella commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicem-

bre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 è stata costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali, previste dall'art. 6, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro il dott. ing. Umberto Piazzi;

Considerato che il dott. ing. Umberto Piazzi ha chiesto di essere dispensato dall'incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione in parola;

Vista la nota n. 106 del 30 ottobre 1968 con la quale viene segnalata la terna degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. Dante Alvisi, libero professionista, è chiamato a far parte della commissione di cui al decreto ministeriale n. 24745 del 24 novembre 1959, detto nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Umberto Piazzi, dimissionario.

Art. 2

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Dante Alvisi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il corrente anno finanziario.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 42

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Lino Veroni di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lino Veroni di Livorno ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Lino Veroni di Livorno del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
TANASSI

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Approvazione del programma della prova pratica per il conseguimento del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe, da parte dei licenziati dalle sezioni meccanici funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 270 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente l'estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge già previsti per le scuole professionali dell'Ente nazionale di educazione marinara (E.N.E.M.);

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 142, che modifica l'art. 1 della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1953 concernente i programmi di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Decreta:

E' approvato il seguente programma relativo alla prova pratica prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, per il conseguimento del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe da parte dei licenziati dalle sezioni meccanici funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti:

Manutenzione, regolazione, condotta e manovra di un impianto propulsore a vapore o a combustione interna, smontaggio, verifica e rettifica dei vari organi dello stesso.

La prova, di durata non inferiore a 30 minuti, sarà effettuata a bordo di una nave dotata di impianto propulsore di potenza preferibilmente non inferiore a 400 cavalli asse o indicati.

Ove ciò non sia possibile, la prova potrà effettuarsi su un motore non di propulsione di una nave o di una scuola o di uno stabilimento.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: LUPIS

(7444)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova:

tariffa 13, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di una rendita vitalizia immediata di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

tariffa 13/c, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di una rendita vitalizia immediata di sopravvivenza pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato, complementare di assicurazioni sulla vita su due teste;

tariffa 2AC (2t), relativa all'assicurazione, a premio annuo temporaneo, di annualità temporanee certe su due teste, pagabili a partire dal 2° decesso per tutta la durata contrattuale, complementare di assicurazioni sulla vita su due teste;

tariffa 1T/ind., relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 3/ind., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 2D/c, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento automatico del capitale assicurato;

tariffa 10R/ind. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 9R/ind. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 22 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7450)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche nonchè preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina rilasciate alla ditta I.C.A.S.A. - Industrie chimiche adriatiche S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 19 aprile 1952 e 3 giugno 1952 con cui la ditta I.C.A.S.A. - Industrie chimiche adriatiche S.p.a. fu autorizzata ad attivare in Trieste, via Valmartinaga n. 1, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche nonchè preparati galenici limitatamente al solo fialettaggio e pastigliaggio e prodotti chimici usati in medicina, limitatamente al solo anestesolo - cloruro di etile birettificato per anestesia locale;

Vista la comunicazione in data 29 maggio 1969 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver cessato ogni attività farmaceutica nella sede di Trieste, via Valmartinaga n. 1 e che le attrezzature tecniche sono state completamente smantellate e trasferite;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche nonchè preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, concesse alla ditta I.C.A.S.A. - Industrie chimiche adriatiche S.p.a. nella sede di Trieste, via Valmartinaga, 1, con decreti A.C.I.S. in data 19 aprile 1952 e 3 giugno 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1969

(7483) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1969.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nonchè specialità mediche biologiche rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Diano, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2316 in data 2 agosto 1958 ed il decreto ministeriale n. 3003 in data 19 ottobre 1962 con i quali la ditta Laboratorio farmaceutico Diano fu autorizzata ad attivare in Roma, via Ippolito Pindemonte, 5, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici, limitatamente al fialettaggio in genere nonchè specialità medicinali biologiche, purchè registrate, limitatamente alle forme farmaceutiche sciroppi e compresse;

Visto l'esito dell'accertamento tecnico in data 7 giugno 1968, dal quale risulta che i locali, precedentemente occupati dalla ditta. della sede di Roma, via Ippolito Pindemonte, 5, sono attualmente adibiti a civile abitazione;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni suddette;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti numeri 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, nei confronti della ditta Laboratorio farmaceutico Diano, sita in Roma, via Ippolito Pindemonte, 5, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nonchè specialità medicinali biologiche rilasciate rispettivamente con decreto A.C.I.S. n. 2316 in data 2 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 3003 in data 19 ottobre 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1969

(7484) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 4810 del 12 giugno 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la provincializzazione della strada di bonifica «Lagosanto-Rotta-Zambusi »;

Visto il voto n. 270 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di cui sopra può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « Lagosanto-Rotta-Zambusi », con uno sviluppo di km. 4+125 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone internazionale campeggio sport "Sincas" », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone inter-

nazionale campeggio sport "Sincas"», che avrà luogo a Milano dal 25 a 27 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 luglio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte orientale del territorio comunale di Capriate San Gervasio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 20 agosto 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la parte orientale del territorio comunale di Capriate S. Gervasio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capriate S. Gervasio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre ad offrire dei punti di vista pubblici, quali le strade ed, in particolare, i ponti sull'Adda dell'autostrada Milano-Venezia e della provinciale Bergamo-Milano, costituisce armoniosi insiemi aventi valore estetico e tradizionale, nei quali si nota concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La parte orientale del territorio del comune di Capriate S. Gervasio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il territorio di Bottanuco, a nord-est con la strada comunale di Cantellini e la strada comunale di San Siro fino a prendere la provinciale per Bonate e poi fino all'incrocio della strada consorziale dei Grumelli; strada quest'ultima che prosegue lungo uno scolo di acqua fra le particelle 259, 258, 133, 119 e 124 a ovest a 253, 255, 245, 246, 247 a est; poi lungo la strada dei Chiosetti e la strada comunale per Grignano, per svoltare lungo la strada vicinale delle Rampine, la strada comunale alla frazione Crespi, la strada comunale della Lazzarene e la strada comunale delle Villazzane: per seguire poi il confine con il territorio di Brembate Sotto e Canonica d'Adda, fino al confine con la provincia di Milano. A est il territorio proposto per il vincolo confina con il fiume Adda e più propriamente con il territorio della provincia di Milano (comuni di Concesa, Vaprio d'Adda e Trezzo d'Adda).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Capriate S. Gervasio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

L'anno 1968 addì 20 del mese di agosto, alle ore 10, nella sala adiacente all'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata del 14 agosto 1968, n. 10615, per esaminare il seguente:

Ordine del giorno:

Proposta di vincolo per parte del territorio comunale di Capriate S. Gervasio.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, presente il sig. Mario Mazzola, sindaco di Capriate S. Gervasio, propone alla commissione di sottoporre al vincolo per importante interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3, 4, una parte del territorio comunale di Capriate S. Gervasio e precisamente quella orientale, delimitata verso ovest dall'Adda e confinante nel modo seguente:

A nord con il territorio di Bottanuco, a nord-est con la strada comunale di Cantellini e la strada comunale di San Siro fino a prendere la provinciale per Bonate e poi fino all'incrocio della strada consorziale dei Grumelli; strada quest'ultima che prosegue lungo uno scolo d'acqua fra le particelle 259, 258, 133, 119 e 124 a ovest e 253, 255, 245, 246, 247 a est; poi lungo la strada dei Chiosetti e la strada comunale per Grignano, per svoltare lungo la strada vicinale delle Rampine, la strada comunale alla frazione Crespi, la strada comunale della Lazzarene e la strada comunale delle Villazzane: per seguire poi il confine con il territorio di Brembate Sotto e Canonica d'Adda, fino al confine con la provincia di Milano. A est il territorio proposto per il vincolo confina con il fiume Adda e più propriamente con il territorio della provincia di Milano (comuni di Concesa, Vaprio d'Adda e Trezzo d'Adda).

Tutte le strade citate si intendono comprese nel vincolo, seguendo il limite proposto i margini esterni delle strade stesse.

(*Omissis*).

Finite le dichiarazioni di voto il presidente mette in votazione la proposta come sopra formulata la quale ottiene 5 voti favorevoli mentre si astiene il sindaco del comune di Capriate.

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste:

Tariffa n. 30 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 14, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa n. 14 u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata su una testa.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro: TANASSI

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, inviata in data 2 dicembre 1967, n. 9799 di protocollo, dall'Ente nazionale per le Tre Venezie - Bacino La Vittoria, con sede in Venezia, S. Croce, 957, dalla quale si desume che l'ente predetto esercitava attività elettriche alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la lettera in data 6 novembre 1968, n. 4343 di protocollo, con la quale il Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, con sede in Udine, via Cussignacco n. 5, ha comunicato di essere subentrato, ai sensi del decreto del Presidente della giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1966, n. 112, a vari consorzi di bonifica esercenti attività elettriche tra cui il bacino « La Vittoria », di cui alla citata denuncia di censimento;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965, 1966 e successivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, con sede in Udine, via Cussignacco n. 5, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, con sede in Udine, via Cussignacco n. 5.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti del consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Udine con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti del consorzio che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Udine o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti del consorzio non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per la energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti del consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

Il consorzio è altresì tenuto a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche della impresa del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo della Bassa Friulana, con sede in Udine.

Impianti di trasporto energia

Linea elettrica della Fraida a 10 kV, dalla cabina bonifica Fraida alla cabina Zoppola, in comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

Linea elettrica di Muzzana a 10 kV, dalla linea Fraida, località C. Chiarotti (scuole Fraida) in comune di Palazzolo dello Stella (Udine) all'impianto idrovoro Muzzana in comune di Muzzana (Udine).

Linea elettrica di Planais a 20 kV, dalla cabina OSIC in comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) alla cabina impianto idrovoro di Planais in comune di Torviscosa (Udine).

Linea elettrica di Nogaredo a 20 kV, dalla cabina consorziale di Torviscosa all'impianto idrovoro di Nogaredo, in comune di Torviscosa (Udine).

Linea elettrica di Belvat a 20 kV, dalla cabina in località Banduzzi all'impianto idrovoro di Belvat, in comune di Torviscosa (Udine).

Elettrodotto (A.T. 10 kV, BT 220/380), in comune di Grado (Gorizia) - località Boscat.

Elettrodotto Vittoria (A.T. 20 kV, M.T. 3 kV, B.T. 220/380), in comune di Grado (Gorizia).

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 luglio 1963, n. 66/5, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la classificazione a provinciale della strada comunale « Pozzaglio-Marzalengo-San Martino in Beliseto », che inizia alla periferia dell'abitato di Pozzaglio e termina in località San Martino in Beliseto, della lunghezza di km. 5+250 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 19 maggio 1969, n. 772, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 5+250, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1969

Il Ministro: MANCINI

(7580)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

Rinnovo della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Ammistrazioni e dagli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di revisione del riso in esportazione è costituita come segue:

De Cillis prof. Ugo, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, presidente;

Piacco prof. Romeo, sostituto del direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, presidente supplente;

Ferrari dott. Giuseppe, rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Attalla dott. Luciano, rappresentante supplente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Busca avv. Enzo, direttore generale dell'Ente nazionale risi, rappresentante effettivo dell'Ente nazionale risi;

Tinarelli dott. Antonio, rappresentante supplente dello stesso ente;

Ferrara dott. Ugo, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Geddo rag. Sergio, rappresentante supplente della stessa categoria;

Madonnini rag. Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Franco Renzo, rappresentante supplente della stessa categoria;

Erali rag. Giuseppe, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Gariboldi Emilio, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

I componenti della commissione di cui al precedente articolo che rappresentano le categorie degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: MISASI

(7628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack F. Gillespie, console degli U.S.A. a Roma.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Moises L. Cantolla, vice console degli U.S.A. a Firenze.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Scilingo, console di Argentina a Messina.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Oreste Geraci, console dei Paesi Bassi a Catania.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fulvio Santovito, vice console onorario dei Paesi Bassi a Taranto.

(7551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1969, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.479.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7730)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1969, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 656.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7731)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1969, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.862.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1969, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 566.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di elettrotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è vacante la terza cattedra di elettrotecnica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7724)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7725)

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7726)

Vacanza della cattedra di istituzioni di analisi superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di istituzioni di analisi superiore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7727)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7728)

Vacanza della cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di matematica generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7729)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Aemilia »

Con decreto n. 1048 del 5 agosto 1969 la S.r.l. Acque minerali Ramiola - Samir, con sede in Ramiola di Medesano (Parma), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Aemilia », che sgorga in località Aemilia del comune di Medesano (Parma). L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo celeste, delle dimensioni di cm. 20 x cm. 11, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 28 luglio 1968, dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Parma, le proprietà dell'acqua e le sue caratteristiche cliniche e terapeutiche indicate rispettivamente in data 3 luglio 1965 dal prof. P. C. Federici, incaricato di idrologia medica dell'Università di Parma, ed in data 25 maggio 1968 dal prof. Ugo Butturini, direttore dell'istituto di semeiotica dell'Università di Parma. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Diuretica - Antiurica » « Acqua Minerale », in caratteri neri, « Naturale », in caratteri bianco, « bicarbonato alcalina », in caratteri neri, « AEMILIA », in caratteri bianco e neri, « Fonti di Ramiola » « Medesano (Parma) », in caratteri neri. Nel riquadro destro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 25 maggio 1968 dal prof. Mario Nardelli, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Parma. Sul bordo inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di 1200 metri circa, verrà addotta dalla sorgente ad un serbatoio di raccolta sito nel seminterrato dello stabilimento, dal quale serbatoio, mediante elettropompa, verrà convogliata alle vaschette di decantazione site nel piano superiore per essere quindi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1049 del 5 agosto 1969 la S. r. l. Acque minerali Ramiola - Samir, con sede in Ramiola di Medesano (Parma), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Aemilia », che sgorga in località Aemilia del comune di Medesano (Parma), addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo verde, delle dimensioni rispettivamente di cm. 20 per cm. 11 per i recipienti da 2 e da 1 litro, di cm. 16 × cm. 9 per quelli da 1/2 litro e di cm. 13 × cm. 7 per quelli da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 18 luglio 1968 dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Parma, le proprietà dell'acqua e le sue caratteristiche cliniche e terapeutiche indicate rispettivamente in data 3 luglio 1965 dal prof. P. C. Fe-

derici, incaricato di idrologia medica dell'Università di Parma, ed in data 25 maggio 1968 dal prof. Ugo Butturini, direttore dell'istituto di semeiotica dell'Università di Parma. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà: « Diuretica - Antiurica » « Acqua Minerale » « bicarbonato alcalina », in caratteri neri, « AEMILIA » in caratteri bianco e neri, « Fonti di Ramiola » « Medesano (Parma » in caratteri neri. Nel riquadro destro saranno riportati in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 25 maggio 1968 dal prof. Mario Nardelli, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Parma, ed in fondo la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ». Sul bordo inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 1200 metri, verrà addotta dalla sorgente ad un serbatoio di raccolta sito nel seminterrato dello stabilimento, dal quale serbatoio mediante elettropompa, verrà convogliata alle vaschette di decantazione site nel piano superiore per essere quindi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(7591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 Mod. 243 D.P. — Data: 15 aprile 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Bologna. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1969

(7155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 21 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,75	627,50	627,95	627,65	627,40	626,75	627,70	627,65	626,75	627,65
$ Can.	581 —	581,50	581,50	581 —	581 —	581 —	582,20	581 —	581 —	581,50
Fr Sv.	145,72	145,90	145,90	145,915	145,80	145,73	145,86	145,915	145,72	145,95
Kr D.	83,30	83,45	83,41	83,39	83,20	83,30	83,40	83,39	83,30	83,35
Kr N.	87,71	87,75	87,80	87,87	87,70	87,72	87,85	87,87	87,71	87,75
Kr Sv.	121,17	121,35	121,32	121,31	121,10	121,18	121,32	121,31	121,17	121,20
Fol.	173,42	173,55	173,58	173,59	173,30	173,42	173,59	173,59	173,42	173,50
Fr B.	12,52	12,515	12,5150	12,50625	12,50	12,52	12,515	12,50625	12,52	12,53
Franco francese	113,10	113,20	113,30	113,22	113 —	113,12	113,25	113,22	113,10	113,15
Lst	1496,20	1495,90	1496,75	1496,50	1496 —	1496,15	1496 —	1496,50	1496,20	1496,50
Dm. occ.	157,36	157,75	157,78	157,775	157,65	157,35	157,70	157,775	157,36	157,70
Scell. Austr.	24,28	24,32	24,31	24,305	24,30	24,29	24,3175	24,305	24,28	24,30
Escudo Port.	22,05	22,10	22,06	22,09	22,05	22,05	22,05	22,09	22,05	22,05
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,02	9,005	9 —	9 —	9 —	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 21 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
» 5 % (Ricostruzione)	93,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,675
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni Esteri)	92,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,70
» » » » 1968-83	100,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,675
1 Dollaro canadese	581,60
1 Franco svizzero	145,887
1 Corona danese	83,395
1 Corona norvegese	87,86
1 Corona svedese	121,315
1 Fiorino olandese	173,59
1 Franco belga	12,511
1 Franco francese	113,235
1 Lira sterlina	1496,25
1 Marco germanico	157,737
1 Scellino austriaco	24,311
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	9,002

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1969			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.933		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.617.929			
	residui	466.740			
	Totale		5.084.669		
Accensione di prestiti	competenza	983.373			
	residui	1.644			
	Totale		985.017		
Spese correnti	competenza			3.680.089	
	residui			533.096	
	Totale				4.213.185
Spese in conto capitale	competenza			1.141.610	
	residui			282.897	
	Totale				1.424.507
Rimborso di prestiti	competenza			366.320	
	residui			6.297	
	Totale				372.617
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.364.815		3.311.359	
Conti correnti		14.283.373		14.112.209	
Incassi da regolare		2.715.373		2.658.190	
Altre gestioni		6.738.326		6.024.596	
	Totale		27.101.887		26.106.354
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		95.499		100.035	
Pagamenti da regolare		126.178		213.470	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		948.090		1.120.202	
Altri crediti		10.535.089		11.326.183	
	Totale		11.704.856		12.759.890
	Totale complessivo		44.889.362		44.876.553
Fondo di cassa al 31 luglio 1969			—		12.809
	Totale a pareggio		44.889.362		44.889.362

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 luglio 1969 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			12.809	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		5.256		
Pagamenti da regolare		220.744		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		705.905		
Altri crediti		2.213.365		
	Totale crediti		3.145.270	
	In complesso			3.158.079
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.659.664		
Conti correnti		2.124.368		
Incassi da regolare		246.571		
Altre gestioni		1.263.769		
	Totale debiti			7.294.372
Situazione del Tesoro (passività)				4.136.293

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1969: 219.495 milioni

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(7821)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1969

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.834.880.492 981 —
Cassa	»	38.562.685.234 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.348.508.023 197 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	296.627.965 —
Anticipazioni	»	1.036.161.341.827 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.939.438.999 914 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	1.443.977.972.237 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	700.526.353.938 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	140.069.149 979 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	112.322.295 554 —
Spese	»	103.889.002 401 —
	L.	9.037.632.945.228 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.112.772.902.397 —
	L.	18.150.405.847.625 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.	18.152.378.111.841 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	5 261 474 401 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	49 447 967 245 —
Depositi in conto corrente liberi			»	55 556 520 816 —
Conti correnti vincolati			»	2.613.879 706 303 —
Creditori diversi			»	935 446 713.087 —
Rendite del corrente esercizio			»	104 468 622.729 —
			L.	9.020.273.931.180 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	9.830.410.187 —		
Fondo di riserva straordinario	»	7.228.603.861 —		17 359 014 048 —
			L.	9.037 632 945.228 —
Depositanti			»	9 112.772.902.397 —
			L.	18.150.405.847 625 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1 972 264.216 —
TOTALE GENERALE			L.	18.152.378.111.841 —

(7822)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1969

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

E' indetta la sessione dell'anno 1969 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle università e negli istituti di istruzione universitaria:

a) per tutte le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle università e degli istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'ordinamento didattico universitario);

b) per le discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e per le discipline fra le quali ciascuna facoltà stabilisce tre insegnamenti obbligatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, concernente il riordinamento delle facoltà di scienze politiche;

c) per tutte le discipline previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle facoltà di ingegneria, come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione;

d) per tutte le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezione fatta per gli insegnamenti che possono essere compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle facoltà o dagli studenti;

e) per tutte le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli istituti universitari con ordinamento speciale (istituto universitario orientale di Napoli ed istituto universitario navale di Napoli).

Art. 2.

Domande di ammissione - Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1968, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1968, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1968 nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il termine anzidetto.

Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea da meno di cinque anni rispetto al predetto termine;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, numero 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale 1/53000 intestato al I ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7-140 intestato al I ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

5) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni;

6) una copia del curriculum vitae.

I candidati cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione delle domande o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda di ammissione agli esami.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotti presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendono sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. *Le domande dovranno pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.*

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto.

Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana.

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso università od istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso università od istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2, del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

5) elenco, in duplice copia e in carta semplice, delle pubblicazioni;

6) una copia del curriculum vitae.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dai documenti richiesti e inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione II, *entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine predetto non verrà dato corso.

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il citato termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato. Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea e dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati entro il 31 dicembre 1968, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma e 105, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle commissioni giudicatrici che saranno costituite successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una commissione composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione.

Le commissioni saranno costituite successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di 5 anni.

La commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove di cui al seguente comma, i candidati i cui

titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità della abilitazione. I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta, qualora la commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta. Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche. Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti. Le commissioni si riuniscono in Roma.

Le commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la commissione avrà ammesso alle prove sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sulla ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le commissioni daranno immediata notizia ai candidati, che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione della commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della commissione potranno avere corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora e il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Relazione della commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della sezione prima del consiglio superiore.

La commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale 1/46.000 intestato al I ufficio I.G.E. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/3400 intestato al I ufficio I.G.E. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al n. 5 del precedente art. 10;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle commissioni medesime ove la sezione I del consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

ALLEGATO *A*

Modello della domanda (candidati italiani) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in (1) . . . . numero di codice . . . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . nella sessione dell'anno 1969 indetta con decreto 9 agosto 1969.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1969.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

d) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei lavori;

e) una copia del curriculum vitae.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati stranieri) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1969 indetta con decreto 9 agosto 1969.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila);

c) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

d) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei lavori;

e) una copia del curriculum vitae.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo del candidato in Italia . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(7636)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di duecentodieci allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di duecentodieci allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica — *ruolo naviganti* — con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale e con agevolazioni per l'eventuale assunzione nelle linee aeree civili.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengono a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisico-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato n. 3);

d) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tale fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, 1° reparto, 2ª divisione concorsi, 00100 Roma, la domanda in carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'articolo 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, 1° reparto, 2ª divisione concorsi, 00100 - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai Capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titolo di studio superiore a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle compententi autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 400.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è amesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisico-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie; esprimeranno un giudizio complessivo distinto in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie le autorità stesse indicheranno inoltre un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro legale documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti sanitari;

2) al titolo di studio;

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 15 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) punti 0,50 per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 1,50 punti;

c) da 1 a 5 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *g*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda, decide il Ministro sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Una aliquota di allievi ufficiali piloti di complemento, scelta fra quelli che avranno presentato apposita domanda potrà essere avviata al centro addestramento dell'Alitalia per il completamento del brevetto di pilota militare e potrà in seguito, una volta conseguita la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota di complemento essere designata per l'assunzione da parte delle società di navigazione aeree, previo collocamento in congedo illimitato ai sensi del 2° comma del precedente art. 12.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei miltari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità delle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data d'invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 7

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - viale dell'Università, 4 - 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al Distretto Militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;
di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . nell'anno . . . . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc.

. . . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)
. . . .

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia, con l'indicazione del numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . .

Atto di assenso

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco).

L'anno . . . . e questo dì . . . . . del mese di . . . . . . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . . . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Areonautica Militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

. . . . lì . . . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO N. 3

Requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica - ruolo naviganti.

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti sono quelli previsti dai vigenti Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea - condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalia della percezione dei colori;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria);

la non completa integrità della funzione uditiva.

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

(7595)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazioni al bando di concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale ed ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con il quale è stato approvato il bando di concorso, relativo alla formazione dell'albo di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, con il quale il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione a detto concorso è stato prorogato al 5 agosto 1969;

Ritenuto che l'art. 2 del bando di concorso prescrive, tra gli altri requisiti, il possesso da almeno due anni del diploma di laurea in architettura o in ingegneria o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche o in geografia o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio o in sociologia nonchè il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in architettura od ingegneria;

Considerato che gli studi, indagini e ricerche che sono alla base di una corretta pianificazione territoriale debbono estendersi, per esigenze di completezza e globalità, anche alle materie oggetti delle scienze agrarie e forestali;

Considerato, inoltre, che gli studi, indagini e ricerche di pianificazione territoriale richiedono particolari approfondimenti e specializzazioni in materia demografica e di statistica economica, di econometria e politica economica;

Considerato, infine, che le correlazioni tra l'assetto territoriale ed i problemi di salvaguardia della natura, del paesaggio e dei beni culturali richiedono specifiche competenze in materia;

Considerata, pertanto, la necessità di includere tra i requisiti richiesti per la portecipazione al concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale il possesso delle lauree in scienze agrarie e forestali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche ed in lettere;

Considerato, altresì, che per consentire la partecipazione al citato decreto dei laureati in possesso dei requisiti suindicati è necessario prorogare il termine di presentazione delle domande;

Decreta:

L'art. 2, punto 5, del bando di concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, è così modificato:

« Possesso, da almeno due anni, del diploma di laurea in architettura, o in ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed economiche, o in scienze geologiche, o in scienze agrarie e forestali, o in geografia o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in sociologia, o in lettere; per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario altresì il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ».

Il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al suindicato concorso, già prorogato, con decreto ministeriale 2 luglio 1969, al 5 agosto 1969, è ulteriormente prorogato al 20 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(7714)

MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorsi per titoli a posti di segretario generale delle provincie di Foggia, La Spezia, Latina, Mantova, Pistoia e Potenza della classe I/B; del comune di Torino della classe I/A; dei comuni di Andria (Bari), Benevento, Como, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia), Terni e Varese della classe I/B; dei comuni di Capannori (Lucca), Carate Brianza (Milano), Cava de' Tirreni (Salerno), Città di Castello (Perugia), Cortona (Arezzo), Desenzano del Garda (Brescia), Finale Ligure (Savona), Frascati (Roma), Gallarate (Varese), Mazara del Vallo (Trapani), Orvieto (Terni), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese) e Spoleto (Perugia) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Foggia, La Spezia, Latina, Mantova, Pistoia e Potenza della classe *I/B*; del comune di Torino della classe *I/A;* dei comuni di Andria (Bari), Benevento, Como, Parma, Perugia, Reggio nell'Emilia, Rimini, San Remo (Imperia), Terni e Varese della classe *I/B*; dei comuni di Capannori (Lucca), Carate Brianza (Milano), Cava de' Tirreni (Salerno), Città di Castello (Perugia), Cortona (Arezzo), Desenzano del Garda (Brescia), Finale Ligure (Savona), Frascati (Roma), Gallarate (Varese), Mazara del Vallo (Trapani), Orvieto (Terni), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese) e Spoleto (Perugia) della classe seconda;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Foggia, La Spezia, Latina, Mantova, Pistoia e Potenza della classe *I/B*; del comune di Torino della classe *I/A*; e dei comuni di Andria (Bari), Benevento, Como, Parma, Perugia, Reggio nell'Emilia, Rimini, San Remo (Imperia), Terni e Varese della classe *I/B*; dei comuni

di Capannori (Lucca), Carate Brianza (Milano), Cava de' Tirreni (Salerno), Città di Castello (Perugia), Cortona (Arezzo), Desenzano del Garda (Brescia), Finale Ligure (Savona), Frascati (Roma), Gallarate (Varese), Mazara del Vallo (Trapani), Orvieto (Terni), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Saronno (Varese) e Spoleto (Perugia) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali si trovino tutti nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della amministrazione civile), non oltre il 30 settembre 1969, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere c) e d) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere c) e d) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 5 agosto 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7713)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Cirillo dott. Alfonso	punti	91,70	su 132
2. Boeri dott. Sergio	»	79,71	»
3. Damiani Rocco	»	78 —	»
4. Di Pietrantonio Saverio	»	77,18	»
5. Di Filippo dott. Costanzo	»	76,07	»
6. Gracili dott. Rino	»	75,39	»
7. Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
8. Campanella dott. Giovanni	»	71,75	»
9. Fornaciari dott. Raul	»	71,48	»
10. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
11. Cassano dott. Pasquale	»	69,30	»
12. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
14. Micio dott. Ardesino	»	68,23	»
15. Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
16. Tollis dott. Aldo	»	65,40	»
17. Napolitano Aldo	»	64,08	»
18. Rossi Eugenio	»	60,16	»
19. Baldacchino dott. Emanuele	»	54,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7399)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone (Catania);

Visto il decreto ministeriale in data 19 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone, nell'ordine appresso indicato:

1. Belvedere dott. Giuseppe	punti	82,36	su 132
2. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	75,55	»
3. Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
4. Verga dott. Vincenzo	»	75,16	»
5. Pace dott. Domenico	»	74,95	»
6. Mistretta dott. Francesco	»	74,70	»
7. Gioia dott. Giacomo	»	74,47	»
8. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
9. Bonini Celso	»	71,95	»
10 Bertola dott. Vincenzo	»	71,55	»
11. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
12. Milano Alberto	»	70,41	»
13. Caizzi Gaetano	»	69,33	»
14. Mele Gregorio	»	68,50	»
15. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
16 Piccitto Arturo	»	63,64	»
17. Sirri dott. Sergio	»	63,13	»
18. Spina dott Donato	»	62,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7397)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 360, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n 5, modificato dalla legge 5 giugno 1947, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Macedonio dott. Domenico, ispettore generale.

Componenti:

Papa prof. Vincenzo, ordinario delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua e letteratura tedesca presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma;

Ragnisco dott. Achille, direttore di divisione;

Vitale dott. Romolo, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Ciro Niccolucci, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1969
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 299

(7347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la rinunzia in data 30 giugno 1969 del dott. Picinni Leopardi Mario, alla condotta medica del comune di S .Rufo;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Picinni Leopardi Mario;

Considerato che il dott. Matteo Antonio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Matteo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di San Rufo.

Il sindaco del comune di San Rufo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 23 luglio 1969

Il medico provinciale: MOLES

(7296)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.